

gli oneri - regolatori, amministrativi e informativi - che impedisca l'introduzione di ulteriori aggravii a carico di amministrazioni, imprese e cittadini senza contestualmente ridurne o eliminarne altri. Per l'implementazione delle procedure valutative viene proposto poi di svolgere l'analisi di impatto su un numero maggiore di iniziative legislative, avendo riguardo tra l'altro agli impatti che la nuova norma avrebbe sulle piccole e medie imprese e coinvolgendo maggiormente gli *stakeholder* anche nella fase di definizione delle diverse alternative possibili e nella scelta dell'opzione preferibile.

Se è certo che le indicazioni dell'Unione Europea in tema di qualità della regolazione hanno contribuito a diffondere la "cultura" della *better regulation*, è altrettanto vero che è comunque necessario un approccio bidirezionale - sia dal basso verso l'alto, che dall'alto verso il basso - per favorire un'attiva partecipazione di tutte le istituzioni e le parti interessate nella formulazione e nell'attuazione delle politiche UE.

La Corte dei Conti europea ha rilevato che l'implementazione delle procedure valutative nei singoli Stati sarebbe di grande utilità, potendo efficacemente integrare quelle effettuate dalla Commissione, oltre ad agevolare le discussioni del Consiglio europeo sulle modifiche da apportare alle proposte della Commissione medesima e favorire altresì il recepimento e l'applicazione della legislazione UE negli ordinamenti nazionali; ciò potrebbe contribuire ad eliminare le difficoltà di reperimento dei dati di 27 Stati, migliorandone la disponibilità e la completezza, per una compiuta quantificazione aggregata dei costi - benefici.

**ALLEGATO B*****Esperienze in singole Regioni******LIGURIA***

Da segnalare l'approvazione della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 ("Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa"), che stabilisce la disciplina generale dell'attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, nonché condizione per la trasparenza dell'azione pubblica e per la partecipazione dei cittadini.

Per l'esercizio della funzione legislativa e regolamentare si pone l'accento su: programmazione normativa; chiarezza, organicità e semplicità delle norme; snellezza delle procedure; analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della regolazione; contenimento degli oneri amministrativi; manutenzione e riordino costanti della normativa; proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari.

Si prevede che, per l'attuazione della programmazione normativa, la Giunta regionale si doti di una Agenda normativa nella quale illustrare le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa.

L'Agenda normativa è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che l'approva con apposita risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

Viene prevista inoltre la periodica presentazione da parte della Giunta regionale di disegni di legge volti ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta e alla semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo.

Al fine di garantire la costante collaborazione tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, viene istituito un Gruppo tecnico di coordinamento Giunta - Consiglio per il processo di semplificazione composto in modo paritetico da dirigenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria; il Gruppo tecnico sviluppa

linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'ATN, dell'AIR, della VIR e delle clausole valutative.

La Regione si impegna poi a garantire la più ampia conoscenza dei progetti di legge e di regolamento, nonché della documentazione a corredo, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile.

Per il miglioramento della qualità della regolazione sono espressamente contemplati i seguenti strumenti: analisi tecnico normativa; analisi di impatto della regolazione; verifica di impatto della regolazione; clausole valutative; drafting normativo.

In particolare, l'analisi tecnico normativa (ATN) è chiamata a verificare l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; verifica, altresì, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

L'analisi di impatto della regolazione (AIR) viene definita in termini di valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni; l'AIR viene effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo ivi compresa quella del mancato intervento. L'Agenda normativa indica le norme sottoposte all'AIR.

A sua volta, la verifica di impatto della regolazione (VIR) è illustrata come valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni; a tal fine si prevede l'utilizzazione anche dei dati sull'attuazione della legislazione comunicati periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria dal Consiglio delle Autonomie locali.

Gli esiti della VIR sono trasmessi alla Commissione consiliare competente per materia che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni.

Si prevede poi che la VIR possa essere realizzata anche mediante l'inserimento di clausole valutative all'interno dei disegni di legge e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi.

Viene operato anche un puntuale riferimento alle clausole valutative, da intendersi come disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria viene chiamato ad assicurare l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi.

Si segnala poi lo svolgimento di sperimentazione AIR in Regione, alla quale un contributo collaborativo è stato offerto anche nell'ambito delle iniziative di realizzazione del POAT-DAGL, in relazione alla predisposizione del disegno di legge regionale n. 55 del 22 dicembre 2011, concernente: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva".

## **PUGLIA**

E' stata approvata la legge regionale 2 novembre 2011, n. 29, concernente semplificazione e qualità della normazione. La legge detta i principi, i criteri e gli strumenti per la semplificazione normativa e il perseguimento della qualità della normazione, Viene espressamente affermato il principio di chiarezza dei testi normativi, che devono essere scritti in modo chiaro e univoco e in maniera che l'articolato sia omogeneo nel contenuto. Vengono stabiliti alcuni punti rilevanti per la stesura delle formulazioni normative: non è consentito introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto della stessa; alle parole va attribuito il significato che esse hanno nel linguaggio comune; non vanno utilizzati termini diversi per indicare lo stesso concetto, né va utilizzato lo stesso termine per indicare concetti diversi; qualora il termine venga usato con un significato diverso da quello ad esso attribuito dal linguaggio comune, ovvero trattasi di termine tecnico, proveniente da una lingua straniera o di un acronimo, di esso va data la definizione, contenuta in apposito articolo immediatamente successivo all'oggetto e alle finalità; le norme che sostituiscono, modificano o abrogano norme vigenti, ovvero quelle che contengono deroghe ai principi dettati da altre norme, devono indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate e derogate e non sono altresì consentite abrogazioni implicite; ogni rinvio ad altre norme contenute in disposizioni legislative o regolamentari deve indicare, in forma immediatamente comprensibile, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento.

Vi è una rilevante affermazione sull'impegno della Regione a promuovere idonee forme di consultazione come strumento di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di partecipazione sanciti nello Statuto.

L'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) viene definita come valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la comparazione di opzioni alternative, allo scopo di supportare le decisioni della Regione sull'opportunità dell'intervento normativo.

La relazione AIR è redatta dai Servizi della Giunta regionale competenti per materia, con la collaborazione del Servizio legislativo per i progetti di legge di iniziativa del Governo regionale e del Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti ai quali lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa.

La VIR è definita come la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi. La VIR è effettuata non prima di due anni e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, ogni quinquennio.

La relazione VIR, redatta dai Servizi titolari dell'attuazione e applicazione della legge, con la collaborazione del Servizio legislativo della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale.

Le relazioni AIR e VIR sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione.

Il processo di valutazione *ex post* della regolazione si completa con la previsione sulle clausole valutative: all'interno delle proposte normative possono essere inserite clausole valutative al fine della valutazione delle politiche regionali; le clausole valutative sono finalizzate a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse e le eventuali risorse finanziarie necessarie.

Viene stabilito un significativo legame tra la relazione VIR e la *Relazione dell'Avvocatura* sul contenzioso generato dalle norme legislative e regolamentari regionali.

La Giunta regionale viene delegata a predisporre i regolamenti per la effettiva attuazione dell'AIR e della VIR che devono recare: i criteri generali e le procedure dell'AIR; le tipologie, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; i criteri generali, le procedure e l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.

Da segnalare altresì che una specifica disposizione riguarda l'Analisi tecnico-normativa (ATN), che è chiamata a verificare l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, la conformità della stessa alla Costituzione, la sua compatibilità con lo Statuto regionale e le leggi regionali, con le norme statali ed europee, nonché a verificare, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative.

L'ATN è svolta dal Servizio legislativo della Giunta regionale per i disegni di legge di iniziativa del Governo regionale e dal Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto attribuisce il potere di iniziativa.

La qualità della normazione viene legata alla programmazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta regionale e si prevede in particolare che la Giunta regionale, all'interno degli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), individui gli interventi qualificanti dell'azione normativa di propria iniziativa.

In ogni Servizio della Regione è istituita la figura del referente per la semplificazione e la qualità della normazione, con il compito di raccogliere le informazioni nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché di curare il collegamento con il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale.

La Regione si impegna ad assicurare la formazione del personale impegnato nell'attuazione della legge, nonché del personale da destinare all'effettuazione dell'AIR e della VIR.

Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della legge in questione tra gli elementi di valutazione.

**LAZIO**

E' stata approvata la legge regionale 29 luglio 2011, n. 8, recante disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa.

La predetta legge disciplina gli strumenti per il miglioramento e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire la comprensibilità dei testi normativi aventi riflessi sulle micro, piccole e medie imprese (PMI), di diminuire gli oneri amministrativi a carico delle stesse nonché di coinvolgerle nelle fasi di formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi indicati nella comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa - uno *Small Business Act* per l'Europa), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010, e nella successiva revisione adottata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2011.

In particolare, si prevede che la Regione si avvalga dell'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI) nonché della consultazione di tutte le associazioni di categoria delle micro, piccole e medie imprese rappresentative a livello regionale attraverso il Comitato delle micro, piccole e medie imprese, composto da cinque membri nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, scelti ognuno da un elenco di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie economiche, statistiche e manageriali fornito dalle rispettive e più rappresentative associazioni delle micro, piccole e medie imprese a livello regionale.

A tale Comitato è affidata la funzione di sensibilizzazione del legislatore regionale alle necessità delle micro, piccole e medie imprese in fase normativa attraverso la formulazione di parere motivato su ciascuna relazione AIEPI, l'offerta di supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali interessate e la promozione di dibattiti pubblici.

La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua gli atti normativi per i quali è obbligatorio il ricorso ai predetti strumenti di miglioramento qualitativo della regolazione e stabilisce in particolare le modalità di svolgimento dell'AIEPI e le modalità di funzionamento del Comitato delle micro, piccole e medie imprese. Le risultanze non sono comunque vincolanti per il Consiglio o la Giunta regionale, ma sono adeguatamente pubblicizzate, su uno spazio dedicato, all'interno del *web* regionale ed in alternativa tramite stampa od altri idonei strumenti di comunicazione.

All'Analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI) è specificatamente attribuita la funzione di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie e di orientare il titolare dell'iniziativa legislativa verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese, in coerenza con i piani di sviluppo economico nazionale e regionale.

L'AIEPI considera i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi della legge o del regolamento e le opzioni alternative, ivi compresa quella di non intervento normativo;
- b) le micro, piccole e medie imprese destinatarie;
- c) l'impatto dell'intervento normativo sull'organizzazione delle micro, piccole e medie imprese destinatarie, ivi compreso il valore differenziale dell'impatto del medesimo intervento normativo rispetto alle imprese destinatarie di maggiori dimensioni;
- d) il rapporto costi-benefici calcolato nell'ambito dei piani di sviluppo economico di medio-lungo periodo;
- e) la congruità dello stanziamento previsto per l'attuazione dell'intervento.

L'effettuazione dell'AIEPI è affidata all'unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, la quale si avvale, nel rispetto del principio di proporzionalità in base al quale il grado di approfondimento dell'analisi è rispondente alla rilevanza economica e sociale del caso specifico in esame, dell'utilizzo delle seguenti forme di consultazione:

- a) inchieste campionarie, quali modalità di rilevazione di informazioni attraverso l'intervista-interrogazione, generalmente a mezzo questionario, delle imprese appartenenti ad un campione rappresentativo, sentito il Comitato delle micro, piccole e medie imprese;
- b) *panels*, ossia gruppi di imprenditori di micro e piccole imprese ed esperti, che si prestano ad essere intervistati periodicamente per la rilevazione di comportamenti, esigenze, risoluzione di problemi, definizione di una decisione politica che ha un potenziale di impatto economico aggiuntivo sulle micro e piccole imprese;
- c) interviste semistrutturate, ossia interviste basate sull'uso di un questionario a risposta aperta;
- d) la pubblicazione di documenti di consultazione con richiesta di risposte in forma scritta (*procedure di notice and comment*);
- e) i *focus group*, quale forma di ricerca qualitativa, realizzata attraverso la partecipazione e l'intervista-interrogazione di un gruppo di persone in relazione ad un tema specifico.

Le risultanze dell'AIEPI sono riportate in un'apposita relazione, la quale è trasmessa in via preventiva al Comitato delle micro, piccole e medie imprese. La Giunta regionale, attraverso il proprio regolamento di organizzazione, istituisce, nell'ambito della dotazione organica della struttura competente in materia di micro, piccola e media impresa, la predetta unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, quale struttura di *staff* cui è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica.

L'unità e le strutture addette all'attività normativa della Giunta e del Consiglio prestano reciproca collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge. La reciproca collaborazione deve concretizzarsi in una relazione unitaria quale documento di sintesi finalizzato a perseguire le predette finalità.

L'unità si avvale del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A.

Sul tema degli interventi per la qualità della normazione, si forniscono anche alcuni elementi informativi circa l'analisi tecnico-normativa (ATN) forniti dalla Regione.

L'ATN viene effettuata dall'Area Affari giuridici e legislativi della Giunta regionale su ogni proposta di legge e di regolamento adottata dalla Giunta. L'articolo 65, comma 6, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), prevede, infatti, che le proposte di legge e di regolamento regionali siano formulate dagli Affari giuridici e legislativi al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali. Pertanto l'ATN viene espletata, a livello di Giunta, non attraverso la compilazione di schede, ma mediante una riformulazione predisposta dal legislativo dei testi trasmessi dai diversi Assessorati e la redazione di una nota/ parere di trasmissione della proposta alla Giunta regionale. Nel corso del 2011 sono state effettuate ATN relative a 21 proposte di legge e 26 regolamenti regionali. In Consiglio regionale l'ATN viene espletata dal Servizio legislativo mediante la compilazione di schede che vengono trasmesse ai presidenti di commissione su ogni proposta di legge assegnata. Nel corso del 2011 il Servizio legislativo ha effettuato 47 ATN su 47 proposte di legge presentate e assegnate alle competenti commissioni consiliari.

La Giunta regionale ha poi adottato la proposta di legge "Primo intervento di semplificazione normativa. Abrogazione espressa di leggi regionali" (cd. Taglialeggi), attualmente all'esame delle competenti commissioni consiliari (atto consiliare n. 267 del 10 novembre 2011).

E' in istruttoria la proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale, sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla semplificazione e delegificazione dei procedimenti amministrativi, con principi sui processi di riduzione degli oneri amministrativi, tra cui la regola del *gold plating*.

### **CAMPANIA**

In attuazione della L.R. n. 8/2010, il 9 agosto 2011 è stato approvato il nuovo ordinamento amministrativo della Giunta (Reg. 15 dicembre 2011, n. 12), anche al fine di dare vita ad un modello organizzativo funzionale all'implementazione delle metodologie di *better regulation*.

Il nuovo ordinamento prevede tra l'altro:

- un unico Ufficio legislativo presso la Segreteria del Presidente;
- uno specifico ruolo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici che sarà coinvolto nelle attività di valutazione *ex post*;
- l'incardinamento dell'Ufficio statistico presso la Segreteria della Presidenza per garantire una maggiore trasversalità delle funzioni da esso svolte.

Per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, si prevede, in particolare, l'istituzione del Comitato di coordinamento interdipartimentale, composto dai capi dipartimento e dal capo di gabinetto, che lo presiede e lo convoca; alle riunioni partecipano anche i direttori generali per la trattazione di specifiche problematiche interdisciplinari o di questioni di particolare rilevanza; qualora esigenze di coordinamento dell'azione amministrativa con l'attività di normazione lo richiedano, anche al fine di assicurare la qualità della regolazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato il segretario generale del Consiglio regionale e il Capo dell'Ufficio legislativo del Presidente.

### **CALABRIA**

E' stato approvato dalla Giunta regionale ed è all'esame del Consiglio regionale un progetto di legge di modifica dello Statuto della Regione Calabria in materia di qualità della normazione.

Il progetto di legge inserisce nello Statuto il nuovo articolo 39 bis, rubricato "Qualità della normazione".

Ai sensi di tale nuovo articolo, la Regione è chiamata particolarmente a perseguire la qualità delle leggi e dei regolamenti mediante il rispetto delle regole di buona tecnica legislativa e la consultazione, anche telematica, di soggetti pubblici e privati, al fine di assicurare un elevato livello di certezza giuridica e la redazione di testi normativi chiari ed organici.

La Giunta e il Consiglio, di comune intesa, adeguano i rispettivi regolamenti alle finalità predette, disciplinando le modalità di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto dei testi normativi, nonché le cause di esclusione ed esenzione.

La Giunta regionale adotta un'Agenda normativa, coerente con il programma di governo, in cui sono illustrati i progetti di legge che si intendono approvare prioritariamente entro la fine della legislatura. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente, nel rispetto dei principi indicati.

Sono dichiarati improcedibili dal Presidente del Consiglio regionale e non possono, comunque, essere posti all'ordine del giorno, i progetti normativi che non rispettano le previsioni regolamentari.

E' da richiamare l'attenzione anche sulla Delib.G.R. 2 novembre 2011, n. 461, recante approvazione del nuovo disciplinare dei lavori della Giunta regionale. Si afferma in particolare che le proposte di legge e i relativi emendamenti, nonché i regolamenti devono essere caratterizzati da una buona qualità della formazione; a tal fine, essi devono essere aderenti a canoni formali, contenutisticamente adeguati, coerenti con i parametri costituzionali, statutari e sistematici e, infine, idonei a perseguire gli obiettivi politici della Giunta regionale.

Le proposte di legge per le quali la Giunta intenda promuovere fasi formali di concertazione o confronto sono illustrate dall'assessore proponente mediante un documento preliminare. I progetti di legge devono essere accompagnati da apposita relazione descrittiva e, nel caso comportino spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto. Tutti i progetti di legge devono essere corredati del parere tecnico-giuridico dell'Ufficio legislativo. Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno, anche i regolamenti sono soggetti al parere dell'Ufficio legislativo.

Il parere dell'Ufficio legislativo è formulato dando conto del parere del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto riguarda la compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza regionale e con le politiche di bilancio.

E' stata approvata la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, concernente "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", che individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale nonché le azioni e gli interventi strategici per potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.

Si afferma il principio che la Regione assicura la qualità della normazione, al fine di migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa e valutarne gli effetti nei confronti di cittadini e imprese. Si prevede che il Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscano, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità e gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione.

Da segnalare ancora che la Giunta regionale, sulla base delle linee guida contenute nel Piano di semplificazione, definisce un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali ed informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione, anche con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva non inferiore al venticinque per cento.

## ***EMILIA ROMAGNA***

E' stata approvata la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18, recante "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione".

Con tale legge, la Regione persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a:

- a) sviluppare la qualità degli atti normativi;
- b) conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- c) sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa;
- d) dare piena esplicazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire la reciproca soddisfazione nel rapporto tra cittadini, imprese ed istituzioni;

- e) dare piena esplicazione ai criteri di appropriatezza, necessità, adeguatezza e proporzionalità con l'obiettivo di garantire la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni.

Con riferimento alla qualità degli atti normativi, sono posti i seguenti principi:

- a) la più estesa applicazione dei principi costituzionali espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del pieno dispiegarsi dell'autonomia legislativa della Regione e delle esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonché del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione secondo le esigenze del sistema territoriale;
- b) la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei principi comunitari;
- c) l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale e prevista dallo Statuto regionale;
- d) l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici per la verificabilità concreta dei risultati conseguiti dall'atto normativo, anche attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA);
- e) l'impegno a valutare l'applicazione di provvedimenti nazionali e comunitari che consentano di apportare ulteriori snellimenti alle procedure in atto.

Viene prevista l'istituzione del Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi, nonché del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure

La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, si propone di realizzare un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio.

Si prevede poi che entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Assemblea legislativa regionale si riunisca in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione (Sessione per la semplificazione), con l'obiettivo di: esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione permanente dei procedimenti; valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente; adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.

Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, si prevede che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti normativi corrisponda l'eliminazione di un onere di valore equivalente.

## **SICILIA**

E' stata approvata la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale", pubblicata sulla G.U. Reg. sic. 11 aprile 2011, n. 16.

Si afferma che l'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, debba conformarsi a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza; anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono chiamati ad assicurare il rispetto di tali criteri.

La Regione assicura poi la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale, organizzandosi a tal fine per utilizzare, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; è altresì prevista l'adozione del "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (PITRE), con l'indicazione delle fasi e dei tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.

E' stabilito che tutti gli atti della pubblica amministrazione siano pubblici ed assumano valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati; non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

Riguardo al riordino ed alla semplificazione normativa si prevede in particolare che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenti uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

- a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;
- c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;
- d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
- e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

## **ABRUZZO**

Con Delib.C.R. 29 novembre 2011, n. 99/1, pubblicata nel B.U. Abruzzo 16 dicembre 2011, n. 75, sono state apportate modifiche all'articolo 121 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale riguardo ai compiti del Comitato per la legislazione, composto da sei consiglieri, di cui tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza.

Il Comitato è chiamato ad operare per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

A tal fine:

- a) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
- b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante legge di abrogazione generale di leggi o regolamenti tacitamente

- abrogati od altrimenti privi di efficacia o leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;
- c) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, di legge di abrogazione generale, di legge di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione, riordino e riduzione della normativa vigente, e propone a tal fine gli eventuali emendamenti che ritiene opportuni;
  - d) sulla base dei dati risultanti dal rapporto annuale sulla normazione, assume le iniziative volte a garantirne la più ampia diffusione anche mediante momenti di studio e di approfondimento;
  - e) formula proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative;
  - f) esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione contenute nei progetti di legge;
  - g) verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, esamina i contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e comunica gli esiti dell'esame svolto alle Commissioni permanenti competenti;
  - h) promuove lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;
  - i) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici.

Circa la valutazione ex post di atti normativi, si fa cenno alla pubblicazione della nota informativa (n. 1 – maggio 2011) sull'attuazione della legge regionale 16/2002 - Capo II (interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio) a cura del Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio del Consiglio Regionale.

## **SARDEGNA**

Si segnala la presentazione il 21 ottobre 2011 della proposta di legge regionale n. 320, di iniziativa di Consiglieri regionali, concernente la “Valutazione delle politiche regionali e dello stato di attuazione delle leggi”.

Nella proposta si prevede che il Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative e di controllo, valuti preliminarmente gli effetti attesi dalla nuova produzione legislativa, verifichi l'attuazione delle leggi e valuti gli effetti delle politiche regionali attraverso l'utilizzo di metodologie di analisi definite dagli *standard* internazionali della disciplina della valutazione *ex post* dell'impatto delle politiche, con particolare riferimento alla tipologia di analisi basata sull'approccio controfattuale. Il Consiglio regionale viene chiamato ad istituire un Comitato paritetico per il controllo delle proposte di legge e delle leggi e per la valutazione delle politiche regionali, nel quale i gruppi consiliari della maggioranza e della minoranza sono rappresentati in modo paritetico.

Una disposizione specifica riguarda poi le clausole valutative, che sono disposizioni normative che definiscono il contenuto, i tempi e le modalità con cui la Giunta regionale e gli altri soggetti attuatori di una legge regionale, per il tramite della stessa Giunta, sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione; si prevede che le clausole valutative stanziino, altresì, qualora la complessità dell'attività valutativa lo richieda, le risorse finanziarie per l'effettuazione dell'analisi.

### **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

La Giunta della Provincia autonoma di Trento, con deliberazione 28 ottobre 2011, n. 2285, ha definito criteri e modalità per l'effettuazione dell'indagine conoscitiva finalizzata alla misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e approvazione del piano straordinario di riduzione per il 2012.

Nell'adozione di tale deliberazione, la Provincia autonoma di Trento dichiara di sentirsi fortemente impegnata nel perseguimento dell'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi e della creazione di un ambiente favorevole per le piccole e medie imprese - come prevede lo *Small Business Act* a livello comunitario - da perseguire in particolare attraverso l'eliminazione degli adempimenti obsoleti, ripetitivi od eccessivi, ossia "sproporzionati" in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività ed alla necessità di tutela degli interessi pubblici coinvolti.

La riduzione degli oneri amministrativi pianificata dalla Provincia presuppone la preventiva misurazione degli oneri stessi (MOA), effettuata in termini di stima monetaria attraverso una specifica indagine conoscitiva, da realizzarsi anche in collaborazione con le Associazioni di

categoria, il Consorzio dei Comuni e la Camera di Commercio, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

Oggetto della misurazione sono gli oneri amministrativi (OA), cioè i costi sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi di informazione (OI) imposti dalla disciplina provinciale e comunale, consistenti in attività volte a produrre, elaborare e trasmettere informazioni e documenti alla pubblica amministrazione trentina.

Sono invece esclusi dalla misurazione gli oneri diretti (fiscali, contributivi, impositivi, es. tasse, diritti, spese di bollo), nonché gli eventuali costi di adeguamento dei processi produttivi, così come gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa comunitaria e statale.

In attuazione della norma “taglia oneri”, dai primi mesi del 2011 è attivo un apposito Tavolo di lavoro tra la Provincia, le Associazioni di categoria, il Consorzio dei Comuni Trentini e la CCIAA, che ha condiviso la metodologia di lavoro, gli obiettivi, le aree di intervento e le procedure sulle quali effettuare l'indagine conoscitiva per l'annualità 2011, nonché i criteri e le modalità di effettuazione dell'indagine medesima.